

COMUNE DI GUASILA

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 DEL 04.03.2004

OGGETTO: A approvazione regolamento comunale per le concessioni dei loculi cimiteriali e delle aree cimiteriali.

VISTO ai sensi dell' art. 97, 2° comma, del T.U. EE.LL.-D. Lgs. n. 267/2000

Il Segretario Comunale

F.to Luisa Senes

Parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** ai sensi dell' art. 49 del T.U. EE.LL. D. Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

F.to Ugo Matzuzzi

UFFICIO RAGIONERIA

Parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** ai sensi dell' art. 49 del T.U. EE.LL. D. Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

F.to M. Daniela Mura

L'anno **DUEMILAQUATTRO** il giorno **QUATTRO** del mese di **MARZO** alle ore **19,00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla I convocazione in sessione **STRAORDINARIA** , che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

MELAS	Giovanni	P			
ETZI	Nilla	P	IMBESI	Santo	P
MATZUZZI	Ugo	P	LILLIU	Cecilia	P
PITZALIS	Paolo	P	MELAS	Simone	A
ZARA	Giovanni	P	MELAS	Giorgio	P
ENIS	Pierfrancesco	P	GHIANI	Beniamino	P
SAILIS	Ignazio	A	MEDAS	Giampiero	P
MARRAS	Ignazio	A	SERRA	Tito	P
LILLIU	Mauro	P	ATZORI	Luigi	A

Assegnati n. 17 In carica n. 17 Presenti n. 13 Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. MELAS Giovanni nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Sig.ra Senes Dr.ssa Luisa

Preso atto del raggiungimento del numero legale, ed esaminati gli atti di cui al presente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco ;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Testo Unico sulle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265/34 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il R.D. n. 1238/39 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. N.285/90 “ Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”;

VISTO il Regolamento comunale per la concessione del suolo cimiteriale approvato con deliberazione del C.C. n. 28 del 04.03.1981, come modificato con deliberazione del C.C. n. 119 del 22.12. 1993;

VISTO il nuovo Regolamento comunale che disciplina la concessione in uso, a privati ed enti, di loculi e aree cimiteriali, predisposto dagli uffici comunali;

RITENUTO dover approvare il Regolamento;

Atteso che è stato consultato il Segretario Comunale in merito alla presente delibera ai sensi dell'art. 97, comma 2°, del T.U. EE.LL.-D. Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. EE.LL.- D. Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile di servizio dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica e dell'Area Contabile in ordine alla regolarità contabile;

A voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

- ◆ di approvare l'allegato Regolamento per la concessione dei loculi e delle aree cimiteriali, costituito da n. 18 articoli e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che sostituisce ogni altra norma regolamentare precedente in ambito comunale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

F.to Luisa Senes

IL SINDACO

F.to Giovanni Melas

La suiesta deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e consegnata ai capigruppo consiliari n data odierna.

Guasila, li

Il Segretario Comunale
F.to Luisa Senes

E' divenuta esecutiva perchè decorsi 10 gg. dalla pubblicazione ((art. 134, c. 3 - T.U. n. 267/2000)


Guasila, li


Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Guasila, li

Il Responsabile del Procedimento
M. Francesca Lampis





COMUNE DI GUASILA
PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO

PER LE CONCESSIONI

DEI LOCULI CIMITERIALI

E DELLE AREE CIMITERIALI

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Norme applicabili alle concessioni di loculi e aree cimiteriali

Art. 3 Loculi soggetti a concessione

Art. 4 Aree soggette a concessione

Art. 5 Limiti alle concessioni

Art. 6 Divieti di concessione

Art. 7 Atto di concessione

Art. 8 Durata delle concessioni

Art. 9 Prenotazione loculi

Art. 11 Tariffa delle concessioni. Responsabilità per danni

Art. 10 Concessione per tumulazione provvisoria

Art. 12 Ammissione alla tumulazione

Art. 13 Divieto di cessione di diritti

Art. 14 Autorizzazione ad eseguire i lavori

Art. 15 Doveri in ordine alla manutenzione

Art. 16 Le estumulazioni per trasferimento o ristrutturazioni

Art. 17 Entrata in vigore

Art. 18 Pubblicità del Regolamento

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed enti, di loculi e aree cimiteriali.

Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni di loculi e aree cimiteriali

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- al Testo Unico leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265/34 e successive modificazioni ed integrazioni
- al R.D. n. 1238/39 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. N.285/90 recante : Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria;

Art. 3 - Loculi soggetti a concessione

Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

Art. 4 – Aree soggette a concessione

La concessione è gratuita per la durata della inumazione di 15 anni senza costruzione ed elevamento di monumento. E' tuttavia concesso gratuitamente l' elevamento di un cippo o croce marmorei da tenere in sito per la sola durata della inumazione.

Lo scavo della fossa e l' interrimento sono a carico del concessionario.

Non è concessa la prenotazione di area cimiteriale.

La concessione del suolo cimiteriale per la realizzazione di tomba singola delle dimensioni di. Mt. 1,25 x 2,40x0,45 e binata delle dimensioni di. Mt. 2,50 x2,40x0,45 previste dalla delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 27.11.1992, è data dietro corresponsione della tariffa a mq. stabilita dalla Giunta Municipale, con possibilità di realizzare un profondità fino a 2 posti salma per la tomba singola e 4 posti salma per tomba binata. Per la realizzazione in profondità fino a 3 posti salma per tomba singola e 6 posti salma per tomba binata dovrà essere pagata una ulteriore somma stabilita dalla Giunta Municipale.

Art. 5 - Limiti alle concessioni

La concessione dei loculi e delle aree cimiteriali in applicazione del presente Regolamento è limitata:

- a) ai residenti del Comune di Guasila
- b) agli Enti e Comunita' aventi sede nel Comune di Guasila;
- c) al coniuge, al convivente, ai figli, ai genitori e fratelli di persone residenti nel Comune di Guasila;
- d) ai non residenti nel Comune di Guasila unicamente per la tumulazione di salme di persone decedute nel territorio del Comune o che hanno avuto la residenza in vita nel Comune di Guasila.

Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere a - b - c e d potranno essere accolte ,previa deliberazione di approvazione dalla Giunta Municipale, tenuto conto della disponibilita' dei loculi.

Art. 6 - Divieti di concessione

Le concessioni di loculi e delle aree cimiteriali non possono essere fatte a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;

Art. 7 - Atto di concessione

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono rilasciate dal Responsabile del Servizio cimiteriale, secondo l'ordine cronologico di

presentazione della domanda, con stipula di apposito contratto nella forma di scrittura privata da registrarsi in caso d' uso.

Il Responsabile del Servizio cimiteriale dovrà registrare in un apposito repertorio ad uso esclusivamente interno, i suddetti contratti e sarà responsabile della regolare tenuta dello stesso che dovrà contenere anche uno scadenziario delle concessioni

Art. 8 - Durata delle concessioni

La concessione gratuita per inumazione ha la durata di 15 anni non rinnovabili;

Le concessioni del suolo cimiteriale hanno la durata di 99 anni non rinnovabili dalla data di stipula dell' atto.

Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 50 decorrenti dalla data di stipula dell' atto.

Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo 4' comma, i loculi e le aree tornano nella piena disponibilità del Comune.

Salvo quanto previsto dall'articolo successivo le concessioni verranno fatte solo dopo l'accertamento del decesso, senza possibilità di prenotazione, salvo concessione a favore del coniuge o convivente sopravvissuto.

Alla scadenza la concessione del loculo puo' essere rinnovata per una sola volta, per la durata di anni 50, previo pagamento del valore del loculo al momento del rinnovo della concessione stessa. Allo scadere della concessione rinnovata, il loculo torna automaticamente nella disponibilità del Comune, senza nulla dovere al concessionario o suoi eredi.

Art. 9 - Prenotazione di loculi

La concessione anticipata dei loculi in numero non superiore a 2 è ammessa a favore di richiedenti di età superiore agli anni 65 , da concedere compatibilmente con l' effettiva disponibilità di un adeguato numero di loculi.

. Art. 10 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni

Le concessioni saranno effettuate con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.

Le tariffe per le concessioni e le spese per estumulazioni verranno stabilite dalla Giunta Municipale.

In casi del tutto eccezionali e per comprovate difficoltà finanziarie del richiedente, consentito il pagamento rateale della concessione, previa approvazione da parte della Giunta Municipale.

La Giunta Municipale stabilirà le tariffe per:

- Concessione ordinaria
- Concessione provvisoria
- Prenotazione per coniuge superstite
- Prenotazione anticipata
- Estumulazione per ristrutturazione tomba o trasferimento da loculo ad altro loculo

Il costo della prenotazione del loculo per il coniuge superstite sarà in misura doppia della normale concessione

Il costo della prenotazione anticipata del loculo sarà in misura tripla della normale concessione.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o distrazione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

Art. 11 - Concessione per tumulazioni provvisorie

La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:

- che venga autorizzata dal Responsabile del Servizio cimiteriale ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;

- che abbia una durata non superiore ad un anno;
- che venga stipulato regolare contratto;
- che venga versato il canone di concessione stabilito in rapporto alla durata dell' uso.
- Il Responsabile del Servizio cimiteriale dovrà individuare con propria determinazione, un congruo numero di loculi da utilizzare esclusivamente per le tumulazioni provvisorie.

Art. 12 - Ammissione alla tumulazione

Nei loculi concessi e nelle tombe costruite su area cimiteriale sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti, delle persone ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi o nelle tombe medesime.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo. L'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto.

Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere eventuali opposizioni.

Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario

Art. 13 - Divieto di cessione di diritti

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alle persone di cui all'art.93 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R del 10.09.1990 n.285. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 14 - Autorizzazione ad eseguire i lavori

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale.

Non è consentita la messa in opera di sporgenze in corrispondenza di ciascun loculo, ad eccezione delle lampade votive e dei vasi portafiori.

Art. 15 - Doveri in ordine alla manutenzione

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria ed all' esecuzione di eventuali opere aggiuntive che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene .

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse che, in caso di inottemperanza, saranno eseguite d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

Art. 16 – Le estumulazioni per trasferimento o ristrutturazioni.

Le estumulazioni per ristrutturazione e riutilizzo di tomba già esistente o per trasferimento da loculo ad altro loculo dovranno essere approvate ed autorizzate dal Responsabile del Servizio cimiteriale e dovranno avvenire in presenza del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica della ASL come previsto dalla vigenti norme.

E' consentito il trasferimento da loculo a loculo solamente per avvicinamento al coniuge o convivente. Verrà rilasciata una nuova concessione di loculo previo pagamento del relativo diritto ed il loculo

precedentemente occupato ritornerà nella piena disponibilità del Comune senza che nulla sia dovuto al concessionario ed ai suoi eredi.

Il trasferimento da loculo ad altro loculo, solamente in presenza di comprovate situazioni di particolari difficoltà, sarà previsto anche in casi diversi dall' avvicinamento al coniuge, previo parere favorevole da parte della Giunta Comunale. Anche in questo caso verrà rilasciata una nuova concessione di loculo con relativo pagamento della tariffa e il loculo reso disponibile tornerà nella piena disponibilità del Comune senza che nulla sia dovuto al concessionario e ai suoi eredi.

In caso di ristrutturazione e riutilizzo di tomba già esistente o di trasferimento da loculo ad altro loculo, la richiesta dovrà essere approvata dal coniuge se esistente o, in mancanza, da tutti gli eredi sia del defunto da tumulare che di quello già tumulato nella tomba da ristrutturare.

Le ristrutturazioni per riutilizzo delle tombe già esistenti dovranno essere autorizzate dall' Ufficio Tecnico del Comune privo versamento della relativa tassa di concessione: Le misure non dovranno superare quelle esistenti. In caso di nuova tomba in area già concessa le misure dovranno essere quelle previste da questo regolamento all' art. 4.

Art. 17 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

Art. 18 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.25 della legge n.816/85, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso in ogni caso, l'Ufficio Polizia Municipale.